

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 24/09/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33969-ordinamento-sportivo-e-ordinamento-statale-riparto-di-giurisdizione-e-rimedi-giurisdizionali-per-l-atleta-il-sistema-della-giustizia-in-ambito-sportivo>

Autore: Di Micco Antonella

Ordinamento sportivo e ordinamento statale: riparto di giurisdizione e rimedi giurisdizionali per l'atleta. Il sistema della giustizia in ambito sportivo

Ordinamento sportivo e ordinamento statale: riparto di giurisdizione e rimedi giurisdizionali per l'atleta. Il sistema della giustizia in ambito sportivo.

Sommario: 1. Premessa – 2. La giurisprudenza amministrativa e l'ampiezza del suo sindacato in materia sportiva. – 3 L'organizzazione della giustizia all'interno del Coni.

1. Per una corretta analisi dei rapporti intercorrenti tra ordinamento sportivo e quello statale in materia di riparto di giurisdizione, la disciplina di riferimento è contenuta nel d.lgs. 220/03 (conv. in l. 280/03), con la quale il legislatore ha inteso dare organicità al complesso sistema giurisdizionale in materia sportiva, disciplinando i rapporti tra la giustizia statale e la c.d. giustizia sportiva attraverso una delimitazione dei rispettivi ambiti di operatività, sino a quel momento tracciati solo da oscillanti indirizzi giurisprudenziali¹.

L'art. 2 della legge 280 cit. ha inteso riservare all'ordinamento sportivo non solo l'osservanza delle norme regolamentari, organizzative, statutarie del suddetto ordinamento e delle sue applicazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, ma anche la valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano punitivo e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Non va trascurato, infatti, che lo svolgimento di qualsiasi attività agonistica non possa prescindere dall'osservanza di specifiche regole tecniche, alle quali gli sportivi devono sottostare al fine di assicurare la regolarità dello svolgimento e dei risultati delle gare.

L'osservanza di queste ultime, nel corso delle diverse competizioni, è assicurata nelle varie discipline, dalla figura di un arbitro², che quale tipico organo di giustizia sportiva è chiamato ad

¹ VIDIRI, *Autonomia dell'ordinamento sportivo: natura privata delle federazioni e riparto di giurisdizione* in *Giust. civ.*, 2011.

² Per la qualifica dell'arbitro come organo tecnico della giustizia sportiva, v., per tutti vedi: FRASCAROLI, *Voce "sport"* in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1990; De SILVESTRI, *La giustizia sportiva nell'ordinamento federale*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, 22; Contra, RAMAT, *Alcuni aspetti*

adottare sul campo di gioco decisioni definitive di natura disciplinare o tecnica che da sempre sono considerate insindacabili dal giudice statale³.

Rimangono senza collocazione giuridica le questioni tecniche (es. l'estromissione dall'attività sportiva di un arbitro⁴), e quelle relative all'esercizio del potere punitivo delle federazioni, per essere anche queste non solo espressione della loro autonomia privata, ma anche strumenti di una tutela di tipo associativa modellata sugli schemi del diritto privato⁵.

Nell'operare il riparto di giurisdizione si è voluto, con l'art. 3 della legge in commento, assegnare al giudice ordinario le vertenze di carattere c.d. economico, tra le quali quelle che insorgono tra società e tesserati, ivi comprese quelle di lavoro che coinvolgono i professionisti sportivi⁶.

La disposizione dello stesso articolo 3, precedentemente richiamata, è stata tuttavia oggetto di modifica da parte del d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104 recante il nuovo Codice del processo amministrativo⁷, il quale ha inteso attribuire alla giustizia amministrativa una sorta di competenza residuale per tutte le controversie che, pur non essendo riservate alla giustizia sportiva e non attribuite alla cognizione del giudice ordinario, hanno ad oggetto atti del Comitato Olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive nazionali.

Alla giustizia amministrativa vanno, ora, attribuite anche le controversie relative alle procedure di affiliazione e ammissione delle federazioni sportive, nonché le impugnazioni di sanzioni amministrative diverse da quelle tecniche inflitte a dirigenti sportivi, arbitri e società calcistiche.

2. Le summenzionate disposizioni sono state solo marginalmente incise dal nuovo Codice del processo amministrativo, che ha abrogato all'interno dell'art. 3 della l. 280 tutti i commi

fondamentali della giustizia sportiva, in *Riv. dir. sport.*, 1954, 135, secondo il quale l'arbitro svolge attività più di natura amministrativa che giurisdizionale, per essere titolare di uno speciale «ufficio sportivo» e per esercitare una attività dai limiti ben precisati e diretti al solo scopo di «portare agli organi federali superiori la gara regolare, in modo che possa essere omologata».

³ VIDIRI, *Il caso Maratona: la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto*, in *Foro it.*, 1991, III, 337.

⁴ Cassazione civile Sez. Unite 04/08/2010 n. 18052 In *Giust. Civ.*, 2011

⁵ In questi sensi, cfr. Cass., sez. un., 23 marzo 2004 n. 5774; Cass., sez. un., 11 marzo 2008 n. 6423, che, a conferma dell'applicabilità nella materia in esame di schemi privatistici, ha ribadito nell'ambito di una controversia tra un calciatore dilettante e una società sportiva pendente dinanzi al giudice ordinario l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione in base all'asserita esistenza di clausole compromissorie che attribuiscono tale controversia a organi di giustizia sportiva, poiché l'arbitrato irrituale (come quello rituale) trova il proprio fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri un'attività negoziale e non una funzione giurisdizionale.

⁶ SPADAFORA, *Il lavoro sportivo*, Torino, 2008., 201 ss.; SANINO, *Diritto sportivo*, Padova, 2008., 631 ss. Anche se la lettera dell'art. 3 non contempla inspiegabilmente figure professionali, quali gli allenatori, i direttori sportivi e i preparatori atletici, le loro vertenze di carattere economico devono essere assegnate ugualmente al giudice ordinario (così, DE SILVESTRI, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in *La giustizia sportiva* cura di Moro, Forlì 2004, 102) e anche se non si presenta del tutto chiara sul punto la disposizione va interpretata nel senso della sua applicabilità anche alle controversie tra società o associazioni (cfr., al riguardo, LUBRANO, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la l. 17 ottobre 2003 n. 280*, ivi, 169).

⁷ E infatti, l'art. 133 d. lgs. n. 104 del 2010 indica tra le materie di giurisdizione esclusiva «le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive non riservate agli organi della giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti» (comma 1, lett.z) e l'art. 135, lett.g, devolve le suddette controversie alla competenza inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma.

successivi al primo, solo al fine di far proprie le relative norme, in particolare quelle sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo⁸, e sulla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio⁹.

Sulla questione del riparto tra giurisdizione sportiva e giurisdizione statale, si è venuta a creare un'annosa *querelle* che ha interessato l'intera giurisprudenza amministrativa circa l'ampiezza del suo sindacato giurisdizionale in materia sportiva.

Un primo orientamento, consolidatosi a seguito di svariate pronunce del TAR Lazio¹⁰, riteneva che, in materia di sanzioni disciplinari, la cognizione potesse essere demandata alla giustizia sportiva in tutti i casi, salvo *quelli di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*.

Tale orientamento è stato superato dalla tesi elaborata dalla giurisprudenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione Sicilia¹¹ secondo la quale il legislatore, nell'elencare le ipotesi di cui all'art. 2 d. lgs 220/03, sarebbe stato guidato dalla volontà di sottrarre le relative controversie alla giurisdizione statale, con la conseguenza che, esclusa *ex lege* una volta per tutte in quei casi, la sussistenza di situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento della Repubblica, nessun rilievo poteva essere attribuito, a tali fini, alle conseguenze ulteriori - anche se patrimonialmente rilevanti - che possono indirettamente derivare da atti che la legge considera propri dell'ordinamento sportivo e a quest'ultimo puramente riservati¹².

⁸ Con una formulazione pressoché speculare rispetto a quella del comma 1 dell'art. 3 d.l. n. 220 del 2003, l'art. 133, lett. z), c.p.a. riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti».

⁹ Analogamente all'abrogato comma 2 dell'art. 3 d.l. n. 220 del 2003, l'art. 135, comma 1 lett. g), c.p.a. prevede che, tra le controversie rimesse alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, vi siano anche quelle «di cui all'articolo 133, comma 1, lett. z)».

¹⁰ T.A.R. Lazio Roma, sez. III-ter, 3 novembre 2008, n. 9547, in *Foro it.* 2009, III, 195 ; Id., 19 marzo 2008, n. 2472, ivi 2008, III, 599; Id., 21 giugno 2007, n. 5645 e 8 giugno 2007, n. 5280, entrambe ivi 2007, III, 473, e, per quanto riguarda la seconda, anche in *Dir. inf.* 2007, 1109; Id., 19 aprile 2005, n. 2801, in *Foro amm. - T.a.r.* 2005, 1095; Id., 14 dicembre 2005, n. 13616, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

¹¹ Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, pronuncia 8 novembre 2007 n. 1048 in *Foro it.* 2008, III, 134.

¹² Così Cons. giust. amm. Sicilia, 8 novembre 2007, n. 1048, cit. che recita: «Il legislatore ha operato una scelta netta, nell'ovvia consapevolezza che l'applicazione di una norma regolamentare sportiva ovvero l'irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva hanno normalmente grandissimo rilievo patrimoniale indiretto; e tale scelta l'interprete è tenuto ad applicare, senza poter sovrapporre la propria discrezionalità interpretativa a quella legislativa esercitata dal Parlamento. // È palese che l'erronea applicazione del regolamento può comportare l'ammissione o l'esclusione di una società sportiva (né ha rilievo, contrariamente a ciò che è stato talora affermato per radicare *contra legem* la giurisdizione statale, il fatto, meramente estrinseco, che essa sia, o meno, quotata in borsa) rispetto a una determinata competizione nazionale o internazionale, con le ovvie ricadute economiche; né che identiche conseguenze sempre più spesso derivino dall'applicazione di sanzioni disciplinari (quali, nel caso di specie, una lunga squalifica del campo e l'obbligo di giocare a porte chiuse; ovvero, in altri casi notori e recenti, l'esclusione dal campionato quale sanzione disciplinare per l'illecito sportivo commesso, con iscrizione a uno di rango inferiore). // Non ignora certo il Collegio, né poteva ignorarlo il legislatore allorché emanò il decreto legge n. 220 del 2003, che l'applicazione del regolamento - sia da parte dell'arbitro nella singola gara determinante per l'esito dell'intera stagione; sia da parte del giudice sportivo di primo o di ultimo grado - e l'irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari (tra cui le penalizzazioni in classifica e le retrocessioni in campionati inferiori: si pensi ai notori esempi verificatisi nell'estate del 2006, in relazione ai quali in altre sedi è stata ammessa, ma erroneamente ad avviso di questo Collegio, la sussistenza della giurisdizione amministrativa) quasi sempre producono conseguenze patrimoniali indirette di rilevantissima entità».

Nel contrasto giurisprudenziale tale ultimo orientamento sembra aver prevalso, tant'è che la sesta sezione del Consiglio di Stato, nella pronuncia 25 novembre 2008 n. 5782¹³, ha inteso sposare la tesi proveniente dal Consiglio di Giustizia amministrativa, sia perché ritenuta più aderente alla formulazione letterale degli artt. 2 e 3 d.l. n. 220/03, sia perché il legislatore non fa distinzioni in ordine alle conseguenze patrimoniali delle sanzioni ex art. 2 comma 1 lett. b dello stesso decreto né a tali conseguenze ha attribuito alcun rilievo ai fini della verifica di sussistenza della giurisdizione statale, escludendo così la possibilità di attribuire le relative controversie alla cognizione del giudice amministrativo¹⁴.

Sulla questione è intervenuta, di recente, la Corte Costituzionale¹⁵, allorché la sezione III-ter del TAR Lazio, con la pronuncia n. 241 dell'11 febbraio 2010¹⁶, aveva sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 24, 103, 114 Cost, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1 lett. b e comma 2 del d.l. 220/03 (conv. in l. 280/03) nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi a oggetto sanzioni disciplinari diverse da quelle tecniche, inflitte agli atleti, ai tesserati, alle associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo¹⁷.

¹³ In *Foro it.* 2009, III, 195, e in *Dir. proc. amm.* 2010, 1409, con nota di F. GOISIS, *Verso l'arbitrabilità delle controversie pubblicistiche-sportive?*

¹⁴ Nel caso all'esame del Consiglio di Stato, infatti, la società sportiva ricorrente, anziché impugnare la penalizzazione in classifica subito dopo averla ricevuta o, al più, a seguito della retrocessione in serie C1, aveva partecipato all'intero campionato in quest'ultima serie e solo dopo aveva adito il T.A.R. per ottenere, come detto, sia l'annullamento dei provvedimenti sia il risarcimento del danno! Ne conseguiva, da una parte, che, non potendosi più «restituire [...] il bene della vita (coincidente con la permanenza in serie B) che la squadra avrebbe ottenuto senza la sanzione dei 6 punti», la legittimità degli atti impugnati doveva rilevare solo in via incidentale, ai fini risarcitori, e, dall'altra, che doveva affermarsi la competenza del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, a conoscere del risarcimento del danno, non rientrando quest'ultimo tra le materie riservate agli organi di giustizia sportiva ex art. 2 d.l. n. 220 del 2003 né ledendo alcuna loro autonoma prerogativa: «Ebbene, il Collegio ritiene che tali norme [id est, gli artt. da 1 a 3 del d.l. n. 220 del 2003] debbano essere interpretate, in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere» (in questi termini, Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, cit.). Naturalmente, come precisato dal Consiglio di Stato nella medesima pronuncia, il fatto che il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, possa conoscere del risarcimento del danno non significa certo che possa venir meno il c.d. vincolo della giustizia sportiva. Pertanto, l'intervento del giudice statale dovrà sempre necessariamente seguire all'esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, come previsto dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 220 del 2003, e ciò a pena di inammissibilità ovvero irricevibilità del ricorso.

¹⁵ Corte Costituzionale, 11/02/2011 n. 49, in *Giur.cost.*, 2011, con nota di DI TODARO, *La tutela effettiva degli interessi tra la giurisdizione sportiva e quella statale: la fuga della Corte dal piano sostanziale a quello per equivalente.*

¹⁶ In *Foro it.* 2010, III, 528, nonché in *Giur. merito* 2010, 2560, con nota di MARZANO, *La giurisdizione sulle sanzioni disciplinari sportive: il contrasto fra T.A.R. e Consiglio di Stato approda alla Corte costituzionale.*

¹⁷ Se il T.A.R. non avesse sollevato la questione di costituzionalità, sarebbe stato chiamato a compiere una scelta ben poco allettante, potendo alternativamente: a) disattendere le indicazioni manifestate dal Consiglio di Stato nel 2008 e confermare, nonostante la sopravvenuta bocciatura, il proprio precedente orientamento, favorevole al sindacato degli atti a rilevanza esterna, ma allora la decisione sarebbe stata inutiliter data perché sarebbe andata incontro a sicura riforma, una volta approdata in grado di appello innanzi proprio al Consiglio di Stato; b) oppure, coerentemente con l'insegnamento del medesimo Consiglio, affermare l'insindacabilità degli atti impugnati, in virtù della loro sussunzione sub art. 2, comma 1 lett. b), d.l. n. 220 del 2003, e, per l'effetto, dichiarare il proprio difetto assoluto di giurisdizione, privando però così il ricorrente («colpevole» di aver chiesto il solo annullamento) di ogni tutela sul piano sostanziale.

A fronte dell'ordinanza di rimessione del TAR Lazio, la Corte Costituzionale ha ritenuto, in primis, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 2 comma 1 lett.b e comma 2 del d.l. 220/03 (conv. in l. 280/03) con riferimento agli art. 103 e 113 Cost, dal momento che la censura attiene ad aspetti che la normativa censurata preclude al giudice statale, specificando che, sul punto, è la legge stessa ad aver stabilito un'espressa ed inderogabile riserva a favore della sola giustizia sportiva.

Pertanto, essa ha concluso per la infondatezza della questione di legittimità costituzionale, atteso che il legislatore ha operato un ragionevole bilanciamento che lo ha indotto a escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Quando, dunque, in materia di sport si fa riferimento all'ampiezza del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, e vi si includono tutte quelle questioni concernenti l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, associazioni sportive, tesserati nonché i provvedimenti di ammissione ai campionati¹⁸, è facile desumere che anche i provvedimenti afflittivi incidenti lo status di tesserato/ affiliato alla federazione sarebbero conoscibili dal giudice amministrativo laddove essi intacchino situazioni giuridiche soggettive protette dall'ordinamento giuridico sia in termini di diritto soggettivo che di interesse legittimo.

Tuttavia, nell'ottica costituzionalmente orientata dei Giudici Costituzionali¹⁹, se i provvedimenti adottati dalle federazioni sportive o dal CONI abbiano incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la tutela giurisdizionale, laddove volta ad ottenere non la caducazione dell'atto ma il conseguente risarcimento del danno, è attribuita al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva innanzi alla quale non può essere fatta valere la pretesa risarcitoria.

Con riferimento alla questione della tutela dell'interesse per l'equivalente, devoluta alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 3 l. 280/03, la Corte ha tenuto a precisare che tale giurisdizione può dirsi costituzionalmente legittima solo nel caso in cui sia ravvisabile la spendita del potere amministrativo nell'agere del CONI o delle federazioni sportive. Quest'orientamento, sebbene sia pacifico per l'operato del CONI, non lo è altrettanto per l'attività esercitata dalle federazioni sportive: la giurisprudenza al riguardo sostiene che esse - sebbene esse siano qualificate come soggetti privati - parteciperebbero tuttavia della natura pubblicistica del

¹⁸ L'art 3 d.l. 220/03 statuisce che, esauriti i gradi della giustizia sportiva, la giurisdizione statale sia ripartita come segue : a) al giudice ordinario spetta conoscere dei soli rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti; b) al giudice amministrativo è devoluta la cognizione, in sede di giurisdizione esclusiva, di ogni altra controversia avente ad oggetto atti del comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art.2.

¹⁹ Corte Costituzionale, 11/02/2011 n. 49, *op.cit.*, 2011.

CONI, ponendo in essere attività di stampo tipicamente provvedimentale²⁰; viceversa la dottrina ha sposato la tesi, secondo la quale non sarebbe mai possibile ravvisare una spendita di potere amministrativo delle federazioni sportive con la conseguenza che la loro attività sarebbe sempre e solo privatistica²¹.

In altri termini, la recente pronuncia della Corte Costituzionale ha, dunque, inteso chiarire l'assoluta estraneità al giudice amministrativo delle questioni risarcitorie delle controversie riservate alla giustizia sportiva²² ed ha affermato la conseguente conoscibilità del risarcimento del danno da parte del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 3 della l. 280/03, affidando a quest'ultimo la cognizione della tutela risarcitoria per l'equivalente, disgiunta dalla tutela di annullamento, rientrando sempre nella cognizione del giudice sportivo.

La Corte Costituzionale, in tema di riparto tra giurisdizione sportiva e giurisdizione amministrativa, ha dovuto prospettare una interpretazione costituzionalmente orientata del tessuto normativo risultante dal d.l. n. 220/03 giacché le norme, pur nate con il solo intento di arginare l'intervento della giustizia statale dell'ordinamento sportivo e di tracciare una linea di confine netta tra i territori rispettivamente riservati all'ordinamento sportivo e ai suoi organi di giustizia e quelli nei quali è possibile l'intervento della giurisdizione statale e del giudice amministrativo in particolare, non sono tuttavia pienamente riuscite nel loro scopo chiarificatore²³.

Si è rilevato, infatti, come il legislatore non abbia prestato attenzione alle conseguenze patrimoniali indirette dei provvedimenti adottati dalle federazioni a mezzo dei propri organi di giustizia sportiva. Per questo il d.l. 220/03 ha dato luogo a numerosi dubbi di costituzionalità a norma dell'art. 24 Cost, evocando un possibile contrasto non solo col principio della generale tutela statale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, ma anche con la previsione costituzionale che consente sempre

²⁰ In tal senso, ex plurimis, T.A.R. Lazio Roma, sez. III-ter, 1° aprile 2010, n. 5414, in Foro amm. - T.a.r. 2010, 1307; Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743, in Foro amm. - C.d.S. 2007, 2532; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 18 settembre 2006, n. 984, in Giur. merito 2007, 1750, con nota di M.R. Giangrossi, Il diritto di accesso sugli atti delle Federazioni sportive; T.A.R. Lazio Roma, sez. III-ter, 4 novembre 2003, n. 9429, in Foro amm. - T.a.r. 2003, 3258 (s.m.); Cons. Stato, sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442, in Foro amm. - C.d.S. 2002, 2542; alle quali adde, nella giurisprudenza contabile, C. conti reg. Lazio, sez. giurisd., 23 gennaio 2008, n. 120, in Riv. Corte conti 2008, II, 129.

²¹ FERRARA, *Voce Giustizia sportiva*, in *Enc. dir.*, Annali, III, Milano 2010, 532 ss.

²² Vedi art. 133, lett. z) c.p.a.

²³ Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782: ««anche dopo il d.l. n. 220/2003, la linea di confine tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa è rimasta spesso incerta, come dimostrano le numerose divergenze interpretative che si riscontrano anche all'interno della giurisprudenza amministrativa. Si tratta di difficoltà ermeneutiche che riflettono, del resto, la stessa complessità che si incontra nel tentativo di conciliare due principi che mostrano diversi momenti di potenziale conflitto: il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (che trova il suo fondamento costituzionale negli artt. 2 e 18 della Costituzione) e il principio del diritto di azione e di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 24 Cost. In questa indagine sui rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale si deve partire da una considerazione di fondo: quella secondo cui la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi. Proprio alla luce di tale principio, oggi c'è sostanziale concordia sul fatto che siano riservate giustizia sportiva le c.d. controversie tecniche, (quelle cioè che riguardano il corretto svolgimento della prestazione sportiva, ovvero la regolarità della competizione sportiva) in quanto non vi è lesione né di diritti soggettivi, né di interessi legittimi»».

l'impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa²⁴.

La Corte Costituzionale è intervenuta a dissolvere ogni dubbio di costituzionalità delle norme contenute nel d.l. 220/03 in materia di riparto di giurisdizione, limitandosi ad osservare come, una volta negata la possibilità per il singolo di ottenere dal giudice amministrativo la tutela dell'interesse sostanziale da lui vantato (interesse legittimo o diritto soggettivo che sia stato leso da un provvedimento sportivo), la cognizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, venisse a coincidere sostanzialmente con la sola tutela risarcitoria, rendendo quest'ultima un vero e proprio strumento di tutela ulteriore rispetto a quello classico da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.

Secondo alcune teorie dottrinarie più recenti, la sentenza costituzionale in commento, mettendo da parte la tutela della posizione giuridica soggettiva sostanziale, pare aver chiaramente decretato che nulla più osta a che il risarcimento del danno sia solo una materia di giurisdizione esclusiva²⁵.

3. Dopo aver esaminato la questione del riparto di giurisdizione tra i due ordinamenti (statale e sportivo), per comprendere maggiormente il funzionamento della giustizia sportiva, bisogna studiarne il sistema e i suoi organi.

Si può partire dal considerare che in ogni ordinamento particolare, il contenzioso disciplinare viene gestito dagli organi interni del gruppo di appartenenza, e lo stesso accade in ambito sportivo .

Più correttamente, occorre affermare che il sistema di giustizia sportiva insiste su due piani: a livello interno delle federazioni, dotate di propri apparati di tutela più o meno articolati; e a livello Coni, che in Italia rappresenta la massima autorità di disciplina e gestione delle attività sportive con disciplina innovata dallo statuto del 26 febbraio 2008 contenente nuove disposizioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale.

In questo contesto, si avverte maggiormente la necessità di garantire il coordinamento tra giustizia sportiva e giustizia statale, partendo dalla consapevolezza che un intervento sistematico della giustizia statale in ambito sportivo rappresenterebbe un disvalore tale da ledere l'autonomia dell'ordinamento sportivo, per cui sorge l'esigenza di non intaccare siffatta autonomia, assicurando comunque il controllo statale.

Le scelte sono due, non necessariamente del tutto alternative. La prima è per il rafforzamento dell'apparato interno, in linea con le indicazioni che provengono dalla legge ordinaria e dalle direttive comunitarie. In questa direzione si è mosso lo statuto della Figc del 2007²⁶. La seconda è

²⁴ Cons. St., sez. VI, n. 5782 del 2008, *op. cit.*

²⁵ DI TODARO, *La tutela effettiva degli interessi tra giurisdizione sportiva e statale: la strana fuga della corte dal piano sostanziale a quello per l'equivalente*, *op.cit.*, 2011.

²⁶ L'art. 33 detta un principio generale secondo cui gli organi di giustizia devono poter operare in condizioni di indipendenza, autonomia, terzietà, e riservatezza. L'art. 34 si occupa dell'organizzazione: sono istituiti nuovi organi (la Commissione di Garanzia) con compiti consultivi e di vigilanza, e

quella, opposta, di limitare la riserva di giurisdizione sul contenzioso disciplinare alle sole questioni tecniche, permettendo il controllo del giudice su tutte le altre questioni, praticamente senza limiti. Fra questi due estremi si colloca il sistema di giustizia sportiva.

Fino a ieri il Coni offriva agli interessati una sede ulteriore e diversa da quelle predisposte dalle federazioni di appartenenza per la gestione del contenzioso disciplinare.

L'ultima istanza era, infatti, possibile di fronte alla Camera di conciliazione ed arbitrato presso lo stesso Coni, organo di matrice sportiva, indubbiamente terzo e indipendente.

Una tale istanza in sede Coni sembrava assumere la forma dell'arbitrato irrituale²⁷. In realtà, essa non costituiva un vero e proprio arbitrato, bensì attività provvedimento in forma arbitrale, chiusa con un lodo che era in realtà atto amministrativo, ed in quanto tale, pienamente censurabile dal Tar e dal Consiglio di Stato, che ribadivano continuamente la necessità di rispettare l'autonomia dell'ordinamento particolare, e quindi proclamavano di ritenere ammissibili solo le impugnazioni concernenti situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento della Repubblica, così come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 280 del 2003 (sebbene in concreto rifluissero nell'ordinamento statale non solo le sanzioni più gravi come per es. inibizioni, retrocessioni, ecc., ma anche sanzioni assai più lievi, purché suscettibili di conseguenze patrimoniali).

Questo è il quadro in cui si inseriscono le «nuove» disposizioni dello statuto Coni, e quindi specificamente gli artt. 12-12-ter dello statuto del 26 febbraio 2008²⁸.

sono diversamente disegnati quelli destinati a farsi carico del contenzioso. Il personale giudicante è scelto dalla federazione, ed a questa sostanzialmente risponde. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. Le misure disciplinari relative alle gare dei campionati nazionali sono adottate dai giudici sportivi nazionali istituiti presso le Leghe.

Il contenzioso di maggiore rilievo viene devoluto ad un unico organo, la Commissione disciplinare nazionale. I ricorsi contro le decisioni vanno alla Corte di giustizia federale, articolata in più sezioni, a cui sono assegnate anche altre competenze (artt. 28-32 cod. giust. sport.) (art. 34, comma 4, st.). L'accusa è sostenuta dalla Procura federale, titolare di poteri inquirenti e requirenti (art. 34, comma 15, st.).

I provvedimenti delle corti federali sono infine ricorribili davanti ad un ultimo organo di giustizia di matrice sportiva, e precisamente Coni (infra). La ratio qui come altrove è la medesima: il contenzioso disciplinare va gestito all'interno dell'ordinamento sportivo, e l'intervento del giudice statale deve essere precluso.

²⁷ Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato la decisione della camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del C.O.N.I. non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale. Si tratta, come specificato da Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2004, n. 3917, di una decisione emessa dal supremo organo della giustizia sportiva sulla base di principi e garanzie tipiche del giudizio arbitrale, ma che resta soggetta agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale per le fattispecie non riservate all'ordinamento sportivo.

²⁸ In attuazione dell'art. 12-bis st., il 7 gennaio 2009 sono stati emanati e pubblicati il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri (cod. Tnas), e il Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva (cod. A.C.), approvati il 15 dicembre 2008 ed entrati in vigore il 22 gennaio 2009: tutti in questa Rivista. Per una prima analisi della struttura delle nuove Corti ved. M. Coccia (e altri), *Diritto dello sport*, Firenze, 2008, 204-207. Non viene qui esaminato l'art. 13 dello statuto, concernente il nuovo Tribunale Nazionale Antidoping, che pure è istituto di giustizia sportiva, ma che si occupa di un tipo di devianza oggetto di disciplina differenziata.

L'intervento del nuovo statuto sul sistema di tutela è stato importante. Ha soppresso la Camera di conciliazione e di arbitrato ed ha istituito due nuovi organi: l'Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (Tribunale), affidando a quest'ultimo le funzioni in precedenza svolte dalla Camera ²⁹.

L'intento di fondo, sempre sul piano disciplinare, è quello di consentire l'impugnazione dei provvedimenti resi dai tribunali interni alle federazioni di fronte ad un organo lontano dall'apparato federale, ed operante invece presso il Coni, in condizioni però di autonomia.

L'art. 12 ter ³⁰ dello Statuto Coni regola l'assetto del Tribunale, prevedendo che la facoltà di ricorrervi debba essere esplicitamente contemplata dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni nazionali.

Il Tribunale deve essere quell'organo di giustizia di matrice sportiva destinato a catalizzare il contenzioso resistendo a tendenze centrifughe, ma capace di offrire anche una cognizione competente ed imparziale. È organo arbitrale: una simile qualifica è da intendersi in senso lato, perché il Tribunale in realtà organizza arbitrati, ma è solo indirettamente coinvolto negli stessi, fermo restando che la definizione delle controversie è sempre riconducibile agli arbitri ³¹.

²⁹ Entrambi gli organi sono stati istituiti dallo Statuto Coni 2008 ma sono regolati da propri codici che ne disciplinano le funzioni, la competenza, ed il funzionamento. Il Codice dell'Alta Corte è stato emanato il 7 gennaio 2009 ed è entrato in vigore il 22 gennaio. Nella stessa data è stato emanato il Codice di Giustizia del Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport, con la medesima entrata in vigore.

³⁰ Art. 12 ter Statuto Coni: Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.

2. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.
3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri.
5. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum pubblicato nel sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All'atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.
6. Il Tribunale provvede alla costituzione dei collegi arbitrali e assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture. Il Segretario generale del Tribunale è nominato dall'Alta Corte di giustizia sportiva nei cui confronti ha l'obbligo di rendiconto finanziario.
7. L'Alta Corte di giustizia sportiva è competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricasazione degli arbitri e ad esercitare, ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale.

³¹ Sono devolute al Tribunale le controversie sportive (disciplinari e non) che concernono diritti disponibili eventualmente rilevanti anche nell'ordinamento statale; lo stesso organo può conoscere anche di controversie riservate al solo ordinamento sportivo (art. 2, comma 1, cod. Tnas). Sono invece sottratte alla cognizione del Tribunale le controversie concernenti diritti indisponibili e quelle disciplinari relative a sanzioni di modesta

L'arbitrato è rigorosamente amministrato in tutti i suoi momenti. Dalla scelta degli arbitri alla determinazione dei compensi e delle spese, alle norme di rito, all'efficacia del lodo.

Il modello è quello dell'arbitrato rituale, con esplicito richiamo alle norme del codice di procedura civile.

La scelta è atipica, sia perché quelle norme sono nate come disposizioni quadro per regolare un giudizio alternativo a quello ordinario di cognizione civile, e non quindi un'impugnazione in materia disciplinare, sia perché finora gli arbitrati sportivi erano sempre stati di carattere irrituale, e in quanto tali definiti con lodi (più o meno) integralmente sottratti al controllo del giudice dello Stato.

Le parti godono di ampia autonomia in punto di scelta degli arbitri, con l'unico limite che devono essere tratti da un elenco di esperti designati dall'Alta Corte prevedendosi poi che, in caso di omissione o di mancato accordo, alla nomina provveda il Presidente del Tribunale sulle orme di quanto prevede l'art. 810 c.p.c.³².

In punto di rito, la normativa in materia³³ richiama le «norme inderogabili» del c.p.c. in materia di arbitrato con qualche spazio per l'autonomia degli arbitri che, nell'improbabile mancanza di disposizioni, possono loro stessi dettare le norme necessarie a colmare le lacune procedurali.

La cognizione è piena, in fatto e diritto. L'arbitrato di fronte al Tribunale³⁴ non è dunque giudizio di impugnazione di precedenti pronunce, con tutti i limiti derivanti dalla tipologia dei vizi deducibili e dalla cognizione limitata. Esso è assimilato ad un vero e proprio giudizio di primo grado senza i limiti dell'impugnazione per i vizi tipizzati.

entità (meno di 10.000 euro o sospensioni inferiori a 120 giorni) (art. 3, comma 1, cod. Tnas).

³² Art. 810 c.p.c.: [I]. Quando a norma del compromesso [806] o della clausola compromissoria [808 commi 1 e 2], gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo d'ufficiale giudiziario, può rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

[II]. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile (1).

[III]. La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o più arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto [829 comma 1 n. 2].

³³ Il riferimento è alle norme contenute nei Codici del TNAS e quello dell'Alta Corte, che contengono una disciplina più dettagliata rispetto alle norme contenute nello statuto Coni.

³⁴ SCIANCALEPORE, *I limiti funzionali dell'arbitrato sportivo*, in *Riv. di diritto ed economia dello sport*, 2010.

Le disposizioni sul lodo ripropongono quelle del c.p.c., con l'intesa che la pronuncia finale è destinata a spiegare i suoi effetti nell'ambito dell'ordinamento di provenienza, separato e autonomo da quello statale.

Contro il lodo «è sempre ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c.³⁵ e dunque il ricorso alla Corte d'Appello, inevitabilmente, di Roma . Questa pare la disposizione assolutamente centrale del nuovo sistema. Essa toglie al giudice amministrativo il potere di controllo delle pronunce del Tribunale, affidandolo invece al giudice civile. Preclude, in ogni caso, nuovi accertamenti di fatto, e quindi rende intangibili quelli provenienti dagli organi di giustizia interni alla federazione.

Una simile disciplina induce, da un lato, ad escludere che il lodo costituisca provvedimento amministrativo in forma arbitrale, come si diceva per i lodi della vecchia Camera di conciliazione e di arbitrato, e dall'altro lato, ad ammettere che le uniche censure possibili sono per i vizi di rito, al pari di quanto generalmente previsto dal codice di procedura civile, tenendo pur sempre presente che la riserva di giurisdizione a favore dell'ordinamento sportivo in materia disciplinare non possa estendersi sino a vietare l'impugnativa di lodi pronunciati in violazione di principi fondamentali dell'ordinamento generale o qualunque altra regola fissata dalla normativa codicistica di riferimento.³⁶

Alla luce della disciplina appena richiamata³⁷, occorre riconfigurare il Tribunale come un organismo espletante attività amministrativa con la conseguenza che le relative decisioni non dovrebbero essere qualificate come lodi arbitrali ma come provvedimenti amministrativi e, come tali, essere impugnabili dinanzi al Giudice Amministrativo e da questo sindacabili in forma piena, ovvero per vizi di legittimità e non meramente per vizi di nullità.

Fino a quando tale organo continuerà a essere configurato come organismo avente carattere arbitrale (alternativo alla giustizia amministrativa), si deve necessariamente prevedere che, esauriti i

³⁵ Art. 828 c.p.c.: [I]. L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla Corte d'appello, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato [816].

[II]. L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione [823].

[III]. L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione.

³⁶ La nuova normativa dello Statuto Coni sembrava voler dichiarare impugnabili solo i lodi che definissero controversie sportive rilevanti per l'ordinamento della Repubblica. Tale disposizione appariva strana perché sembrava ribadire l'autonomia dell'ordinamento sportivo e allo stesso tempo rimarcare la prevalenza dell'ordinamento statale su quello sportivo. Interpretata in tal modo, tale disposizione avrebbe finito per porre una causa di inammissibilità dell'impugnazione dei lodi non prevista dal c.p.c. e dunque illegittima.

³⁷ STINCARDINI, *Tribunale arbitrale dello sport. Analisi della riforma 2010 del codice*, op.cit. 2011.

gradi di giustizia federale, al soggetto interessato deve essere riconosciuta la facoltà di scelta alternativa tra adire il Tribunale o il TAR Lazio³⁸.

Il nuovo statuto del Coni prevede anche l'istituzione di un'Alta Corte di Giustizia Sportiva³⁹, destinata ad avere funzioni particolari, di vertice all'interno del sistema.

Il Codice che ne disciplina l'attività considera quest'organo come «*espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo riconosciuta e favorita*»⁴⁰ dalla legge. L'Alta Corte ha due tipi di funzioni: 1) di governo, o consultiva, che si estrinseca nell'emanazione di pareri su richiesta del Coni o delle federazioni, nell'approvazione dei Codici dei giudizi di fronte al Tribunale e di fronte alla stessa Corte, e in altre attività, e 2) di giustizia in senso stretto.

Il ruolo istituzionale è chiaro: l'Alta Corte costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale.

Il procedimento non ha né la natura, né le scansioni dell'arbitrato, ed ha veste di impugnazione delle decisioni emesse dai vari organi di giustizia delle federazioni, tanto che i ricorsi sono diretti alla riforma della decisione gravata, e devono essere proposti con necessario riferimento agli eventuali vizi ed errori della pronuncia censurata. Non ci sono restrizioni alla deducibilità dei vizi, che possono essere di fatto e di giudizio, con assimilazione all'appello civile più che all'impugnazione di atti amministrativi. Le pronunce conosciute riesaminano i fatti, ma non ci sono tracce di un'ulteriore attività istruttoria, come invece di fronte al Tribunale. Il procedimento termina con una pronuncia che non ha la qualifica del lodo, ma quella di «decisione», redatta peraltro nelle forme di una sentenza giurisdizionale⁴¹.

³⁸ LUBRANO, *Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo sport: analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni*, in *Riv. di diritto ed economia dello sport*, 2010.

³⁹ Art 12 bis Statuto CONI: 1. L'Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive di cui al presente articolo, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale.

2. Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva.

3. L'Alta Corte provvede altresì all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una Federazione sportiva, tramite il Coni.

4. Al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del Tribunale di cui all'art. 12 ter e dei diritti delle parti, l'Alta Corte emana il Codice per la risoluzione delle controversie sportive e adotta il Regolamento disciplinare degli arbitri.

5. L'Alta Corte è composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del

CONI, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. I componenti dell'Alta Corte eleggono al loro interno il Presidente, nonché il componente che svolgerà anche le funzioni di Presidente del Tribunale. I membri dell'Alta Corte sono nominati con un mandato di sei anni, rinnovabile una sola volta. All'atto

della nomina, i componenti dell'Alta Corte sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza.

6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Alta Corte può avvalersi di uffici e di personale messi a disposizione dal CONI.

⁴⁰ Alta Corte, decis. 9 giugno 2009, n. 1.

Dopo aver fornito un quadro più o meno completo degli organi giurisdizionali di cui si compone il sistema CONI ed aver tracciato le linee essenziali della disciplina del Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport e dell'Alta Corte di Giustizia sportiva, occorre evidenziare come la lunga evoluzione legislativa in materia abbia contribuito a rendere il complicato sistema della giustizia sportiva più coerente con i principi fondamentali in tema di sport⁴², ma si aspira a dare ancora maggiore concretizzazione al sistema di giustizia interno, poichè quanto più seria ed affidabile essa si presenta, tanto minore sarà la domanda di tutela di fronte al giudice statale.

dott.ssa Antonella Di Micco

⁴² VIGORITI, "La giustizia sportiva nel sistema C.O.N.I.", in *Riv. arbitrato*, 2009.